

## Giornata mondiale per le vittime dell'AMIANTO

### **In Europa**

Secondo un rapporto dell'OMS circa la metà di tutti i decessi per cancro sviluppato sul posto di lavoro è causata dall'amianto. A rischio sono soprattutto gli abitanti dei 16 Paesi che non l'hanno ancora messo al bando, come invece ha già fatto l'Italia da 24 anni con la L. 257/92.

Sono circa 15mila le persone che ogni anno perdono la vita in Europa a causa di patologie amianto correlate. Secondo le ultime stime in Europa i decessi per mesotelioma costano più di 1,5 miliardi di euro all'anno.

### **In Italia**

Ogni anno si registrano in media:

- 1200 morti per mesotelioma maligno (MM) e altrettanti morti per altri tumori asbestocorrelati per un totale di circa 2.400 morti
- 1500 casi di incidenza per MM e altrettanti tumori asbestocorrelati per un totale di circa 3.000 casi

Su 21.463 casi di MM finora registrati (1993-2012) il 70% presenta una diagnosi certa, probabile o possibile di esposizione professionale e solo l'1,6 % è attribuibile ad una causa extralavorativa; le altre cause sono ambientali, familiari o ignote.

Questi dati emergono dal V° rapporto del RE.NA.M. che raccoglie i dati COR (centri operativi regionali).

Si tratta però di numeri approssimati per difetto poiché non v'è omogeneità di raccolta di dati nelle varie regioni e soprattutto vi sono regioni che procedono blandamente alla raccolta dei dati creando un quadro nazionale evidentemente incompleto.

L'Oms consiglia di aggiornare i registri della popolazione che in passato o ancora oggi sono esposti all'amianto. E organizzare una sorveglianza medica su queste persone. La diagnosi precoce può migliorare le condizioni di vita dei potenziali ammalati. Allo stesso tempo deve essere sostenuto l'accesso alla riabilitazione e la compensazione di chi ha già subito questa sofferenza. Registri tumori e mappe del rischio in Italia ci sono ma non sono comunicati a tutti.

Gli studiosi stimano comunque che il picco dei casi sarà raggiunto nel 2020.

### **Il piano nazionale amianto**

Il PNA approvato dal CdM il 21 marzo 2013, dopo la conferenza nazionale di Venezia del 22-24 novembre 2012, è stato bloccato dal MEF già dal 10 aprile 2013 che seppur riesaminando il piano fino all'11 agosto 2015, ha posto rilievi sull'assenza di una puntuale quantificazione degli oneri per la finanza pubblica anche in relazione allo sviluppo temporale delle azioni.

La Commissione nazionale amianto è stata sostanzialmente soppressa dal Ministero della Salute.

## **I siti di interesse nazionale e le grandi aree di crisi ambientale.**

Il numero dei SIN per l'entità e la vastità della contaminazione di amianto, il caso Ilva, la c.d. terra dei fuochi (d.l. 10 dicembre 2013 n.136) dimostrano come la presenza dell'amianto riguarda il 2% del territorio nazionale: una vera emergenza sociale.

Le soluzioni approntate al riguardo tengono conto delle attività industriali ancora presenti, delle esigenze occupazionali, in una prospettiva di responsabilità sociale e di sostenibilità ambientale, sono:

- decreti su Terra dei fuochi
- vari decreti su ILVA
- art. 1 comma 475 l.stabilità 2016 su Terra dei fuochi e Isochimica di Avellino

*Quest'ultimo recita: "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale **nei territori della terra dei fuochi** e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di **bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica»**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".*

## **Il testo unico**

Da quando il nostro Stato ha recepito la direttiva 83/477 CEE circa la dismissione dell'uso dell'amianto con il d.lgs 277/91 e poi con la legge 257/92 **sono intervenuti centinaia di provvedimenti normativi settoriali o frammentari, statali e regionali, privi di coordinamento** con la legislazione di settore, distribuiti su diversi ambiti: dai rifiuti alla salute, dalla prevenzione e repressione nel campo della sicurezza del lavoro agli incentivi, dal disastro ambientale alla bonifica.

Si impone la necessità di **un vero e proprio testo unico**, per dare una risposta di giustizia, in grado di assicurare coerenza ed effettività al sistema normativo di tutela.

La Commissione di Inchiesta del Senato sugli infortuni e sulle malattie professionali sta procedendo in tal senso grazie alla collaborazione dell'INAIL.

## **Benefici previdenziali**

In base all'art. 13 comma 8 L. 257/92 per i lavoratori esposti per almeno 10 anni v'è una moltiplicazione di 1,25 dell'intero periodo lavorativo ai fini della prestazione pensionistica. L'imprecisione normativa ha prodotto un'enorme mole di contenzioso davanti ai giudici del lavoro, nei tre gradi di giudizio, per determinare esattamente il concetto di lavoratore "esposto". Un intervento chiarificatore darebbe immediata certezza dei diritti dei lavoratori ed eliminerebbe il contenzioso.

Sul punto sono intervenute tre importanti norme.

1) Art. 1 comma 116 l. stabilità 2015

*" Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*

2) Art.1 comma 277 l. stabilità 2016

*Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, **per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto** poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, **per il periodo corrispondente alla medesima bonifica**. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.*

3) Art.1 comma 278 l.stabilità 2016

*E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, **in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali** nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti e' dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

### **Processi penali e beneficio del patrocinio a spese dello Stato.**

I tempi e la mole dei **processi penali** in materia di malattie professionali per esposizione ad amianto, gravano anche economicamente sulle famiglie delle vittime, costrette a sostenere a proprie spese lunghi dibattimenti.

Pertanto al fine di alleviare il sacrificio delle famiglie si deve apprezzare il DdL e l'ordine del giorno del Senato, volto **all'estensione alle vittime dell'amianto del beneficio del patrocinio a spese dello Stato**, a prescindere dal reddito personale e familiare.

Proprio per le lungaggini processuali dovute alla complessità probatoria spesso tali processi sfociano nella **prescrizione** e quindi in una denegata giustizia.

### **Legge 68 del 2015 su Ecoreati**

La riforma degli ecoreati ha introdotto la nuova fattispecie di **disastro ambientale** quale reato di evento.

Al riguardo non si deve tacere lo scollamento che ha rappresentato la sentenza della Corte di Cassazione sul caso ETERNIT rispetto alla precedente giurisprudenza sul reato di disastro innominato, ora comunque superato dalla nuova fattispecie di disastro ambientale.

### **RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI EE.LL.**

#### **La tutela della popolazione per esposizione ambientale.**

Gli strumenti per tutelare la popolazione a livello individuale sono la prevenzione e la diagnosi precoce, a livello collettivo sono il censimento e la bonifica

Nella attuale geografia costituzionale le autonomie regionali e locali sono impegnati per i piani di protezione, decontaminazione, smaltimento, bonifica che presuppongono una completa e capillare mappatura dei siti; attività ancora incompleta e che comunque non ha avuto uniformità e omogeneità di criteri e parametri di individuazione.

Enormi ritardi si registrano per il censimento, la mappatura e gli interventi di bonifica.

Nonostante la Legge 257/92 prevedesse **Piani Regionali Amianto** redatti entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, ad oggi alcune regioni non li hanno ancora approvati.

Al riguardo è importante una riflessione sulle competenze regionali anche alla luce della recente riforma dell'art. 117 cost..

### **BONIFICA**

A 24 anni dalla sua messa al bando, l'amianto è ancora diffusissimo, in diverse forme, sul nostro territorio:

- le stime (per difetto) di CNR-Inail parlano di ben **32 milioni di tonnellate**;
- il Programma nazionale di bonifica del Ministero dell'Ambiente conta **75mila ettari di territorio** in cui è accertata la presenza di materiale in cemento amianto.
- oltre 230mila strutture censite: gli **edifici pubblici e privati contenenti amianto sarebbero più di 188.000** cui vanno aggiunti i **6.913 siti industriali** dislocati su tutto il territorio nazionale.

- La Banca Dati Amianto coordinata dal ministero dell' Ambiente riporta almeno **38.000** siti su tutto il territorio nazionale, con oltre 300 siti in classe di priorità 1, ovvero a maggior rischio, su cui avviare le azioni di risanamento.

**La bonifica dell'amianto** nel nostro Paese, dunque, è una necessità di sanità pubblica ma anche una risorsa per le imprese specializzate, per le competenze scientifiche, per i lavori pubblici e privati, per la ricerca.

Sono pochi infatti gli **interventi di bonifica realizzati** ad oggi: **27.020 edifici tra pubblici e privati**; molti quelli ancora da iniziare, tanto che di questo passo si stimano **non meno di 85 anni per completare le bonifiche**.